

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

16070/14

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Oggetto

*TRIBUTI
Imposta di pubblicità

Ud. 22/05/2014 - CC

R.G.N. 12185/2011

Rom 16070

Rep.

cu + eI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12185-2011 proposto da:

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA 02438750586 in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAIMONDO ANGELA (dell'Avvocatura Comunale), giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

GESTOR SPA, ora FALLIMENTO GESTOR SPA, in persona del Curatore avv. Michele Di Tommaso; con studio in Bari, via Quintino Sella 175

- *intimata* -

5045
14

avverso la sentenza n. 227/01/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 13.4.2010, depositata il 05/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<<Roma Capitale (già Comune di Roma) ricorre contro la società Gestor spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato taluni avvisi di accertamento emessi nel 2005 relativamente all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2004.

Con l'unico motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 3 bis della legge 88/05 in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa affermando l'inammissibilità dell'appello del Comune di Roma, per essere questo rappresentato in giudizio dal dirigente dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità invece che dal Sindaco. Secondo la difesa comunale, la disposizione ora menzionata (che recita "*l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ...*") attribuisce al dirigente dell'ufficio tributi di un comune la capacità di stare in giudizio in rappresentanza dell'ente per resistere ad un ricorso avverso un atto impositivo avente ad oggetto un tributo comunale e non, come ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, la mera capacità di difendere il comune in giudizio, ferma la relativa rappresentanza in capo al Sindaco, con l'unico effetto di sollevare il comune dall'onere di munirsi di una difesa tecnica professionale.

Il motivo appare fondato, perché la tesi della difesa comunale è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo cui "*In tema di contenzioso tributario, l'art.3-bis, comma 1, del d.l. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni nella legge del 2005 n. 88 ed applicabile ai processi in corso in forza del successivo comma 2, nel sostituire il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha attribuito la rappresentanza processuale dell'ente locale nel giudizio di merito al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, in mancanza di tale figura, al titolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio, e tale dirigente, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.*" (così sent. 13230/09; conformi sentt. 1812/10, 13141/10).

Si propone quindi al Collegio l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché proceda all'esame dell'appello del Comune di Roma.>>

che la Gestor spa non si è costituita;

che la relazione è stata notificata al Comune ricorrente;

che nell'adunanza del 10.10.13 il Collegio rilevava che la notifica del ricorso per cassazione, effettuata per posta al procuratore domiciliatario della Gestor spa nel giudizio d'appello, presentava un vizio che ne determinava la nullità e, pertanto, ne disponeva il rinnovo;

che, in ottemperanza al suddetto ordine di rinnovo, il Comune ricorrente ha depositato altra copia del ricorso, notificata, oltre che (nuovamente) alla Gestor spa, presso il suo procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello, anche all'avv. Michele Di Tommaso, quale curatore fallimentare della stessa;

che dalla relata di notifica del ricorso al suddetto avv. Di Tommaso si rileva che la Gestor è stata dichiarata fallita con sentenza emessa nell'anno 2011, dunque successiva alla pubblicazione della sentenza di secondo grado oggetto della presente impugnazione;

che, ai sensi del primo comma dell'articolo 43 l.f., in correlazione con l'articolo 328 cpc, l'unica parte legittimata a contraddire all'odierna impugnazione è la curatela; questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 1763/98, che *"Qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento. Conseguo che il ricorso proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ."*; il principio che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti effettivamente legittimati opera peraltro anche per il caso in cui l'evento interruttivo si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione e non venga ivi dichiarato (sentt. 15783/05, 11848/07, 5637/14);



che, pertanto, la prima notifica del ricorso era viziata - oltre che per il motivo indicato nell'ordine di rinnovo adottato dal Collegio all'udienza del 10.10.13 - anche perché era stata effettuata al fallito e non al curatore;
che peraltro il vizio della notifica consistente nelle esser stata la stessa effettuata al fallito, invece che al curatore fallimentare, ne determina la nullità ma non l'inesistenza, come pure questa Corte ha già chiarito con le sentenze nn. 7252/06 e 13501/12; cosicché, nella specie, detta nullità risulta sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare avv. Di Tommaso;
che quindi, in definitiva, la presente sentenza va pronunciata nei confronti della curatela fallimentare, la quale non si è costituita in questa sede dopo aver ricevuto la notifica del ricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

Il Presidente
Marcello Jacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **14 LUG. 2014**



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA
Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Ric. 2011 n. 12185 sez. MT - ud. 22-05-2014